

A cura di Cinzia De Stefanis

# Incentivi impianti agrivoltaici innovativi

Domande dal 4/06

Categoria: **Imprese**  
Sottocategoria: **Agricoltura**

Una dote da oltre un miliardo di euro per la costruzione di impianti agrivoltaici corredati degli strumenti di misura per monitorare l'attività agricola sottostante. Domande dal 4 giugno fino al due settembre.

## Di cosa si tratta?

<b>Premessa</b> .....	2
<b>Soggetti beneficiari</b> .....	2
<b>Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW</b> .....	4
<b>Requisiti oggettivi</b> .....	4
<b>Modalità di svolgimento delle procedure</b> .....	7
<b>Processo di valutazione della richiesta di iscrizione alle procedure</b> .....	8
<b>Riferimenti normativi</b> .....	10
<b>Allegato 1</b> .....	11
<b>L'Esperto risponde</b> .....	11

**Premessa**

La domanda di accesso da presentare dal 4 giugno al due settembre prossimo garantisce un duplice beneficio:

1.	→	un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 40% dei costi ammissibili;
2.	→	una tariffa incentivante riconosciuta all'energia elettrica rinnovabile immessa in rete.



**ATTENZIONE!** Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con decreto dipartimentale del 16 maggio 2024, n. 233 ha approvato le regole operative sulla misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza finalizzata a sostenere la realizzazione di sistemi agrivoltaici avanzati in grado di coniugare la produzione di energia rinnovabile fotovoltaica con la produzione agricola.

Il Gestore dei Servizi Energetici, ha emanato le linee guida operative del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 22 dicembre 2023, n. 436 (entrato in vigore il 14 febbraio 2024), in coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nel seguito PNRR.

**Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare degli incentivi le seguenti tipologie di soggetti:

1.	→	imprenditori agricoli (articolo 2135 del Codice civile), in forma individuale o societaria anche cooperativa, società agricole, nonché consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli, ivi comprese le cooperative agricole che svolgono attività di cui all'art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi e associazioni temporanee di imprese agricole;
2.	→	associazioni temporanee di imprese (Ati) che includano almeno un soggetto di cui al precedente punto.

**Soggetti esclusi**

Non possono partecipare alle procedure di selezione dei progetti, i soggetti che nell’anno fiscale precedente a quello di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative sono stati esonerati dalla tenuta della contabilità Iva in quanto aventi un volume di affari annuo inferiore a euro 7.000,00. Il requisito si applica esclusivamente agli operatori agricoli che si configurano quale soggetto richiedente ovvero, in caso di ATI, che sono parte dell’aggregazione come risultante dall’atto costitutivo.

Le imprese in difficoltà, secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, non possono accedere agli incentivi.

#### **Attività ammissibili nell'ambito dei sistemi agrivoltaici**

Nell'ambito dei sistemi agrivoltaici l'attività di produzione di energia elettrica insiste su superfici sulle quali vengono altresì svolte le attività agricole, con l'obiettivo di massimizzare le sinergie tra le due componenti, di produzione agricola e di produzione energetica.

La correlazione tra le attività deve essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata, redatta da un professionista in possesso dei requisiti professionali e iscritto a un ordine professionale avente competenza in materia, nel seguito anche professionista avente competenza in materia, o da un centro di assistenza agricola, nel seguito anche CAA (centri assistenza fiscale), che dimostri il mantenimento dell'attività agricola nell'ambito del sistema agrivoltaico.

In fase di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative, è necessario fornire indicazioni circa il codice ATECO relativo alle attività agricole che saranno realizzate nell'ambito del sistema agrivoltaico. In questa fase, la relazione agronomica asseverata deve essere disponibile ma non deve essere inviata unitamente alla domanda di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative.

Unitamente alla comunicazione di entrata in esercizio e, successivamente, nel corso del periodo di incentivazione sarà necessario fornire la relazione agronomica asseverata di dettaglio attestante il rispetto del requisito.

**Requisiti soggettivi specifici per le iniziative con impianti agrivoltaici di potenza superiore a 1 MW**

Nel caso di sistemi agrivoltaici in cui l'impianto di produzione di energia elettrica ha potenza nominale superiore a 1 MW, è necessario che sia verificato il possesso di solidità finanziaria ed economica adeguata alle iniziative per le quali viene presentata la richiesta di accesso alle procedure di selezione. Il rispetto del requisito è attestato, alternativamente, mediante:

A.	→	dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all'entità dell'intervento, tenuto conto della redditività attesa dall'intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante o del gruppo societario di appartenenza ovvero, in alternativa, l'impegno del medesimo istituto a finanziare l'intervento. In caso di ATI, la dichiarazione di capacità finanziaria ed economica dell'istituto bancario può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l'ATI;
B.	→	capitalizzazione in termini di capitale sociale interamente versato e/o di versamenti in conto futuro aumento di capitale, il cui valore è stabilito in relazione all'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto nella seguente misura: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) il 10% sulla parte di investimento fino a 100.000.000,00 €;</li> <li>b) il 5% sulla parte di investimento eccedente 100.000.000,00 € e fino a 200.000.000,00 €;</li> <li>c) il 2% sulla parte di investimento eccedente i 200.000.000,00;</li> <li>d) dove l'investimento previsto per la realizzazione dell'impianto è convenzionalmente determinato moltiplicando la potenza nominale dell'impianto espressa in kW per 1.500,00 €.</li> </ul>



**NOTA BENE** - In caso di ATI, la dichiarazione di capitalizzazione può riferirsi a uno dei soggetti (mandanti/mandatario) che compongono l'ATI.

I documenti attestanti il rispetto del requisito devono essere redatti secondo il modello disponibile in allegato (Allegati A.4., A.5. e A.6. alle linee guida Gse in commento).

**Requisiti oggettivi**

Di seguito illustriamo i requisiti oggettivi che devono essere rispettati dalle iniziative per cui viene richiesto l'accesso ai benefici previsti dal Dm Agrivoltaico.

### Impianti agrivoltaici di nuova costruzione

Possono accedere agli incentivi previsti dal Dm Agrivoltaico i sistemi agrivoltaici in cui gli impianti di produzione di energia elettrica sono di nuova costruzione.

### Possesso del titolo autorizzativo/abilitativo

Per l'accesso alle procedure di selezione delle iniziative è necessario che alla data di presentazione della domanda di iscrizione risulti conseguito, valido ed efficace il titolo autorizzativo/abilitativo per la realizzazione dell'impianto.

Come previsto dal Dm Agrivoltaico, in alternativa al titolo autorizzativo/abilitativo, nei casi in cui sia previsto dall'iter autorizzativo, è possibile presentare domanda di iscrizione alle procedure di selezione anche nel caso in cui sia disponibile il provvedimento favorevole di valutazione di impatto ambientale.



**ATTENZIONE!** Copia completa del titolo autorizzativo/abilitativo dell'impianto deve essere inviata unitamente alla domanda di partecipazione alle procedure competitive.


È necessario che alla data di partecipazione alle procedure, alla data di entrata in esercizio dell'impianto agrivoltaico e durante il periodo di incentivazione, il titolo autorizzativo/abilitativo risulti intestato al soggetto richiedente ovvero al soggetto che, dopo la sottoscrizione del contratto ne risulti beneficiario.

Nel caso di ATI, è necessario che alla data di partecipazione alle procedure, alla data di entrata in esercizio dell'impianto e durante il periodo di incentivazione, il titolo autorizzativo/abilitativo sia intestato a nome del soggetto che, nell'ambito del raggruppamento rispetta la definizione di soggetto produttore richiamata nell'Appendice A.

Nei casi di trasferimento di titolarità dei titoli autorizzativi/abilitativi, è necessario dare evidenza dell'avvenuta voltura in favore del soggetto che presenta la richiesta di partecipazione alle procedure di selezione delle iniziative secondo quanto indicato sopra. In caso di volture che prevedano un atto espresso da parte dell'Ente competente, il trasferimento di titolarità si intende perfezionato solo in presenza di tale provvedimento. Laddove il trasferimento sia perfezionato per silenzio-assenso, il trasferimento di titolarità si intende perfezionato senza specifico pronunciamento da parte dell'Ente competente. In questo caso sarà necessario fornire evidenza dell'avvenuta ricezione della richiesta di trasferimento debitamente sottoscritta da cedente e cessionario (avvenuta protocollazione, ricevuta di consegna della PEC o della raccomandata, attestazione di avvenuta ricezione da parte dell'Ente, ecc.).

In ogni caso, laddove nel titolo autorizzativo/abilitativo ovvero nelle comunicazioni rese agli Enti competenti siano contenute informazioni relative alla data di inizio lavori, è necessario che essa sia successiva alla data di presentazione della richiesta di partecipazione alle procedure per la selezione delle iniziative ai sensi del DM Agrivoltaico.

#### Condizioni di cumulabilità con altre agevolazioni



**L'art. 13 del Decreto Agrivoltaico** prevede che gli eventuali contributi riconosciuti non possano essere cumulati con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati, tra i quali sono annoverabili anche le agevolazioni fiscali (es. detassazione del reddito di impresa o crediti di imposta) riconducibili a misure agevolative di carattere generale attribuite al contribuente con finalità di ausilio finanziario per scopo di incentivi.

È cumulabile con gli incentivi previsti dal DM Agrivoltaico l'erogazione di garanzie finanziarie che non si configurino come aiuto di Stato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto **dall'art. 13, comma 2 del Decreto**, il meccanismo di incentivazione è alternativo al meccanismo dello scambio sul posto (SSP) e al ritiro dedicato (RID).

#### Verifica del divieto di "doppio finanziamento"

Il concetto di "doppio finanziamento" nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento.

Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione.

Al fine di garantire il rispetto di tale disposizione e, dunque, l'assenza di doppio finanziamento nonché di prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti possano, per errore o per dolo, essere presentati a rendicontazione su altri Programmi, cofinanziati dall'Unione Europea o da altri strumenti finanziari, all'interno dei documenti giustificativi di spesa, devono essere indicati elementi obbligatori di tracciabilità necessari a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato.

**Requisiti di monitoraggio previsti dal DM Agrivoltaico**

Gli impianti che accedono al meccanismo di supporto devono prevedere la realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare la continuità dell'attività agricola/pastorale, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici. Nel sistema di monitoraggio della continuità dell'attività agricola/pastorale, è stato individuato il requisito a cui subordinare l'accesso nonché l'erogazione degli incentivi nel corso della vita utile degli impianti (c.d. *monitoraggio principale*).

La rilevazione degli ulteriori parametri previsti dal DM Agrivoltaico (quali il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, il microclima e la resilienza ai cambiamenti climatici), garantita dalla presenza dei sistemi di monitoraggio al momento dell'entrata in esercizio delle iniziative e per tutto il periodo di incentivazione, costituirà un set di dati di supporto al fine di effettuare ulteriori valutazioni nel caso in cui si rilevino nell'ambito del sistema di monitoraggio principale valori non in linea con quelli attesi (c.d. *monitoraggio secondario*).

**Modalità di svolgimento delle procedure**

Le procedure di aste e registri, si svolgono in forma telematica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, tutela della concorrenza e secondo modalità non discriminatorie.

A ciascuna tipologia di procedura, registri/aste, indetta corrisponde:

<b>A.</b>	→	un bando (avviso pubblico);
<b>B.</b>	→	un contingente di potenza, espresso in MW, da assegnare agli impianti che partecipano alla procedura;
<b>C.</b>	→	una graduatoria, redatta in esito alla selezione dei progetti e che tiene conto dei criteri specifici previsti dall'art. 7 del DM Agrivoltaico;
<b>D.</b>	→	un provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale a valere sulle risorse del PNRR in favore delle progettualità utilmente collocate in graduatoria.

Il bando disciplina, per ciascuna tipologia di procedura (Aste/Registri) i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di partecipazione, nonché l'indicazione del contingente di potenza disponibile.

La procedura resta aperta per un periodo di 90 giorni come indicato dal bando che sarà pubblicato sul sito *web* del GSE con informativa sul sito *web* del MASE. Nel corso di questo periodo, definito *periodo di apertura* della procedura, i soggetti richiedenti presentano le richieste di partecipazione alle procedure competitive allegando documentazione idonea ad attestare il rispetto dei requisiti previsti per l'accesso alla misura come indicati nel presente documento. Per i dettagli delle fasi di valutazione previsti a seguito della chiusura della procedura.

Nel caso in cui per la medesima iniziativa risultino rispettati sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite i Registri sia i requisiti previsti per accedere agli incentivi tramite le Aste, è possibile presentare, per la medesima iniziativa, istanza di iscrizione sia ai Registri sia alle Aste.

In questi casi è necessario che entrambe le richieste siano compilate in modo tale da assicurare il rispetto dei requisiti previsti dalla singola tipologia di procedura (e.g. allegazione di tutta la documentazione prevista, avvenuto pagamento dei costi di istruttoria, ecc). Il GSE, per questi casi specifici, formerà le graduatorie dando priorità alla richiesta di accesso pervenuta nell'ambito delle Aste rispetto alla richiesta di iscrizione ai Registri.

Pertanto, laddove l'iniziativa sia inserita nelle graduatorie delle Aste, la richiesta di iscrizione ai Registri sarà annullata d'ufficio.



**RICORDA** - In fase di compilazione della richiesta di ammissione alle procedure di selezione delle iniziative è necessario fornire informazioni relative all'importo di spesa preventivato per la realizzazione dell'iniziativa, con particolare riferimento alle c.d. spese ammissibili definite all'Allegato 3 del DM Agrivoltaico.

### Processo di valutazione della richiesta di iscrizione alle procedure

#### Verifica della completezza documentale

Per ciascuna richiesta, a partire dalla data chiusura della procedura decorre il *periodo di valutazione della completezza documentale*, ovvero il periodo entro il quale il Gse riscontra la completezza della documentazione allegata all'istanza di partecipazione e comunica al soggetto richiedente eventuali carenze documentali. Le eventuali carenze devono essere sanate dal soggetto richiedente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione del Gse.



**NOTA BENE** - La data di completamento della domanda corrisponde alla data riportata sulla ricevuta rilasciata dal Portale Agrivoltaico in fase di invio della richiesta di iscrizione, a meno dei casi in cui dalla fase di verifica della completezza documentale emerga la necessità di integrazione dei documenti inizialmente trasmessi. In caso di carenze documentali, gli impianti per i quali è stata richiesta un'integrazione, nella definizione della graduatoria, si classificheranno successivamente agli impianti per i quali la verifica di completezza documentale abbia dato esito positivo, rispettando il criterio di priorità di anteriorità della data ultima di completamento della domanda di partecipazione alla procedura.



Si specifica che durante la fase di valutazione di completezza documentale, il Gse procede a:

<b>A.</b>	→	verificare la presenza di documenti incompleti, corrotti, non leggibili, o non contenenti testo;
<b>B.</b>	→	verificare la presenza di firma autografa o digitale sulla domanda resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e la presenza del documento di identità del dichiarante;
<b>C.</b>	→	verificare che la domanda resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio caricata dal soggetto richiedente sia l'ultima versione generata dal Portale informatico.

La mancata integrazione dei documenti entro il termine stabilito nella richiesta inviata dal GSE, non comporta l'esclusione automatica dalla graduatoria, e l'iniziativa viene comunque analizzata nell'ambito della fase di valutazione delle istanze di cui al punto successivo, che verrà eseguita da parte del Gse sulla base dei documenti già in proprio possesso.

#### Verifica del rispetto dei requisiti

Nel corso del periodo di valutazione, il GSE effettua l'accertamento della corrispondenza tra i dati e le informazioni dichiarati dal soggetto richiedente e quanto riscontrabile nella documentazione trasmessa, con l'obiettivo di accertare il possesso dei requisiti previsti.

Nel caso in cui si accerti che il soggetto richiedente abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il Gse applica quanto previsto in tali fattispecie dal DPR 445/2000.

#### Pubblicazione delle graduatorie

Il periodo di valutazione si conclude con la pubblicazione delle graduatorie, suddivise in quattro distinte tabelle:

<b>TABELLA A</b>	→	impianti ammessi in posizione tale da rientrare nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri riallocativi della potenza;
<b>TABELLA B</b>	→	impianti esclusi;
<b>TABELLA C</b>	→	impianti ammessi in posizione tale da non rientrare nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto dei criteri riallocativi della potenza;
<b>TABELLA D</b>	→	impianti oggetto di rinuncia presentata dal soggetto richiedente successivamente alla chiusura del periodo di presentazione delle richieste ed entro la data di pubblicazione della graduatoria.

Le graduatorie sono pubblicate da Gse e Mase sui rispettivi siti istituzionali.

**Riferimenti normativi**

- Decreto dipartimentale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 16 maggio 2024, n. 233;
- Linee Guida Gse.

**Allegato 1**

**L'Esperto risponde...**

**Oggetto:** Presentazione istanza

**DOMANDA**

? **Come presentare l'istanza di accesso agli incentivi**

**RISPOSTA**

! La richiesta di iscrizione alle procedure, nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e la documentazione da allegare devono essere trasmesse, a pena di inammissibilità, esclusivamente mediante il Portale Agrivoltaico.

Non sono considerate ammissibili:

- ➔ le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà difformi dal format reso disponibile dal sistema o riportanti modifiche o correzioni, ovvero incomplete o non firmate;
- ➔ le richieste corredate di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà riportanti un codice identificativo diverso da quello inserito nell'apposito campo della sezione *Conferma* del Portale Agrivoltaico: tale codice corrisponde all'ultimo salvataggio di dati effettuato nell'ambito dell'inserimento dati e informazioni nel Portale informatico e identifica l'ultima dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà generata. Qualora si apportino modifiche ai dati inseriti nelle schede disponibili nel Portale Agrivoltaico, prima di procedere al caricamento della richiesta di iscrizione e al successivo invio, è necessario verificare la congruità tra i nuovi dati inseriti e quelli risultanti nella dichiarazione generata a seguito delle rettifiche operate. In caso di difformità, è necessario generare una nuova richiesta di iscrizione dal Portale Agrivoltaico e provvedere all'aggiornamento del codice identificativo della dichiarazione. Il soggetto richiedente è inoltre tenuto a conservare, per l'intero periodo di incentivazione, tutta la documentazione necessaria all'accertamento della veridicità delle informazioni e dei dati caricati sul Portale Agrivoltaico nell'ambito della presentazione della richiesta di iscrizione e confermati nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura delle procedure individuato dai relativi bandi. A tutela della parità di trattamento, le richieste pervenute

successivamente alla chiusura del suddetto periodo non saranno tenute in considerazione. Per tali finalità, faranno fede esclusivamente la data e l'orario registrati nel Portale Agrivoltaico.

L'invio della richiesta di partecipazione entro il termine di chiusura del bando è nell'esclusiva responsabilità del soggetto richiedente.

Il Gse si riserva di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al Portale Agrivoltaico, qualora intervengano esigenze straordinarie, senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura dei bandi.

Per poter accedere al Portale Agrivoltaico il soggetto richiedente deve preliminarmente registrarsi come Utente sul sito del GSE nella sezione Area Clienti (<https://areaclienti.gse.it/>) e, solo dopo, richiedere l'accesso al Portale Agrivoltaico.